

# Associazione Sportiva Dilettantistica

## MEDIUM RARE

### - STATUTO -

|                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Titolo I. Denominazione, Sede e Durata.....</b>                                              | <b>2</b>  |
| Art. 1) Denominazione ed Emblema.....                                                           | 2         |
| Art. 2) Sede.....                                                                               | 2         |
| Art. 3) Durata.....                                                                             | 3         |
| <b>Titolo II. Scopi ed Attività.....</b>                                                        | <b>3</b>  |
| Art. 4) Scopo e finalità.....                                                                   | 3         |
| Art. 5) Attività dell'Associazione per la promozione dello sport dilettantistico.....           | 4         |
| Art. 6) Attività di interesse generale finalizzate alla promozione sociale.....                 | 6         |
| Art. 7) Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale.... | 7         |
| Art. 8) Attività di raccolta fondi.....                                                         | 8         |
| <b>Titolo III. Vita associativa.....</b>                                                        | <b>8</b>  |
| Art. 9) Associati.....                                                                          | 8         |
| Art. 10) Associati. Ammissione.....                                                             | 9         |
| Art. 11) Associati. Ammissione di persone fisiche prive della capacità di agire.....            | 10        |
| Art. 12) Associati. Recesso ed esclusione.....                                                  | 11        |
| Art. 13) Volontari.....                                                                         | 12        |
| Art. 14) Prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati.....                                | 13        |
| Art. 15) Tesserati.....                                                                         | 14        |
| Art. 16) Altre forme di partecipazione alla vita associativa.....                               | 15        |
| <b>Titolo IV. Organi Sociali.</b>                                                               |           |
| <b>Composizione, poteri e modalità di funzionamento.....</b>                                    | <b>16</b> |
| Art. 17) Organi dell'Associazione.....                                                          | 16        |
| Art. 18) Assemblea degli Associati.....                                                         | 16        |
| Art. 19) Consiglio Direttivo.....                                                               | 19        |
| Art. 20) Presidente del Consiglio Direttivo.....                                                | 24        |
| Art. 21) Organo di Controllo.....                                                               | 24        |
| Art. 22) Revisore legale dei conti.....                                                         | 26        |
| Art. 23) Comitato Scientifico.....                                                              | 26        |
| Art. 24) Comitato Etico.....                                                                    | 27        |
| Art. 25) Comitati per Disciplina sportiva.....                                                  | 28        |
| Art. 26) Comitati di Progetto.....                                                              | 28        |
| Art. 27) Collegio dei Probiviri.....                                                            | 29        |
| <b>Titolo V. Patrimonio e bilancio.....</b>                                                     | <b>30</b> |
| Art. 28) Patrimonio dell'Associazione.....                                                      | 30        |
| Art. 29) Bilancio e rendiconti.....                                                             | 32        |
| Art. 30) Libri Sociali.....                                                                     | 32        |
| <b>Titolo VI. Disposizioni transitorie e finali.....</b>                                        | <b>33</b> |

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 31) Lingue degli atti dell'Associazione.....                         | 33 |
| Art. 32) Clausola compromissoria generale.....                            | 33 |
| Art. 33) Impegno per la legalità e contro la criminalità organizzata..... | 34 |
| Art. 34) Estinzione, Scioglimento e Devoluzione.....                      | 34 |
| Art. 35) Norme di rinvio.....                                             | 34 |
| Sottoscrizione dello STATUTO.....                                         | 35 |

## Titolo I. Denominazione, Sede e Durata

### Art. 1) Denominazione ed Emblema

(co. 1) E' costituita un'associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 c.c., senza scopo di lucro, denominata **"Associazione Sportiva Dilettantistica MEDIUM RARE Associazione di Promozione Sociale"**, inquadrata come Ente del Terzo Settore del tipo "associazione di promozione sociale" ai sensi del D.Lgs. 117/2017 c.d. "Codice del Terzo settore", e come associazione sportiva dilettantistica ai sensi della L. 289/2002 art. 90 e del D.Lgs. 36/2021.

- a) La denominazione può anche essere abbreviata in **"Associazione sportiva dilettantistica MEDIUM RARE APS"** ovvero in **"ASD MEDIUM RARE APS"** ovvero **"MEDIUM RARE ASD APS"**.
- b) Gli acronimi **"ASD / A.S.D."** (per Associazione sportiva dilettantistica) e **"APS / A.P.S."** (Associazione di Promozione sociale) possono essere usati indifferentemente con o senza punto.
- c) La qualifica di Associazione di Promozione Sociale, ovvero di Ente del Terzo Settore, potrà essere utilizzata solo successivamente all'iscrizione al competente Registro. Sarà altresì possibile, ai sensi di legge, specificare che l'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS / E.T.S.).

(co. 2) Le attività ed i programmi dell'Associazione vengono comunicate con costanti elementi distintivi, quali emblema, logo, marchi, colori sociali, sito internet, motto, sui quali delibera l'Assemblea degli Associati anche già in sede di costituzione, pure acquisendoli eventualmente dagli Associati quali prestazioni accessorie del presente rapporto associativo.

### Art. 2) Sede

(co. 1) L'Associazione ha sede nel Comune di **SIRACUSA**, all'indirizzo fissato all'atto costitutivo.

(co. 2) Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto, e sono competenza dell'Organo Amministrativo, così come gli adempimenti - autorizzativi o di comunicazione - da esso discendenti.

(co. 3) L'Associazione, con decisione dell'Organo Amministrativo, potrà - in Italia, in ogni Paese dell'UE, dello Spazio Economico Europeo (SEE) nonché all'Estero - istituire sedi secondarie, sedi amministrative, uffici di rappresentanza, filiali, succursali sezioni ed ogni altra dipendenza per come eventualmente regolata dalla legge del Paese prescelto.

### Art. 3) Durata

(co. 1) L'Associazione ha durata illimitata.

## Titolo II. Scopi ed Attività

### Art. 4) Scopo e finalità

(co. 1) Senza scopo alcuno di lucro, informata ai principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità di tutti gli Associati, con visione apartitica e aconfessionale, l'Associazione persegue - tra le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tutelate e promosse dall'ordinamento - esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica, volendo contribuire a dare attuazione agli articoli 2, 3, 4, 18, 33 e 118 co. 4 della Costituzione.

(co. 2) L'Associazione garantisce il diritto fondamentale di tutti quanti coloro partecipano alla vita associativa di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.Lgs. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psicofisico degli Associati, dei Tesserati e di tutti i partecipanti costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. L'Associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei Tesserati, e si conforma ai D.Lgs. 36/2021, al D.Lgs. n. 39/2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

(co. 3) L'Associazione intende implementare le attività e progetti sportivo-dilettantistiche e quelle di promozione sociale in attuazione, ed a supporto, dell'iniziativa filantropica ArgoNauticaMente, la prima iniziativa concepita sin dal 2021 dall'Associato Fondatore WELL DONE ETS e promossa da un network filantropico privato per la realizzazione di un ECOSISTEMA PER LA NAUTICA SOCIALE, un ambiente socio-economico inclusivo nel quale rendere accessibili e sostenibili le esperienze socio-culturali, sportive, didattiche, scientifiche e terapeutiche in mare: e non solo. ArgoNauticaMente riprende ed attua concretamente i concetti di "nautica sociale" individuati dal Legislatore italiano all'art. 2 bis<sup>1</sup> del D.Lgs. 171/2005 (Codice della Nautica da diporto), ed intende favorire la concreta e capillare attuazione delle previsioni legislative a supporto di tale ambito sociale, specie quelle del D.M. 146/2008 previste all'art. 24-ter<sup>2</sup>.

---

#### <sup>1</sup>D.Lgs. 171/2005, Art. 2-bis

1. Ai fini del presente codice si intende per **nautica sociale**:

a) la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;

b) il complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a nove anni, oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalità.

2. Con il regolamento di attuazione del presente codice è stabilita la disciplina della nautica sociale e le eventuali facilitazioni per l'ormeggio delle unità da diporto in transito e per la fornitura dei servizi in banchina.

#### <sup>2</sup>D.M. 146/2008, Art. 24-ter

1. L'autorità competente, nell'ambito dei provvedimenti di disciplina delle aree portuali e dei relativi specchi acquei, individua con priorità le aree destinate all'ormeggio, anche a secco, delle unità appartenenti alla nautica sociale di cui

(co. 4) L'attività è focalizzata sul territorio della Regione **SICILIA**, ancorché non sussistano vincoli statutari che limitino geograficamente le attività che si intende promuovere.

## Art. 5) Attività dell'Associazione per la promozione dello sport dilettantistico

(co. 1) L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale, quale attività di interesse generale prevista dall'art. 5 lett. t) del D.Lgs. 117/2017, *l'organizzazione e la gestione di attività sportivo-dilettantistica* ai sensi dell'art. 7.1, lett. b), D.Lgs. 36/2021.

(co. 2) Nello specifico l'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive dilettantistiche considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni, del C.I.P. e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attività intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli Associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport, favorendo in modo particolare l'integrazione tra discipline sportive legate alla dimensione del mare ed altre discipline sportive, specie di movimento.

(co. 3) Tali attività possono essere così esplicitate in via esemplificativa:

- a) la preparazione e l'assistenza idonee a favorire l'educazione fisica e l'equilibrio psicofisico della persona, praticante o agonista, sia quale strumento educativo di crescita e miglioramento personale sia per lo sviluppo delle relazioni sociali e la diffusione, attraverso la pratica a tutti i livelli dell'esercizio fisico, della cultura del vivere sano nel rispetto dell'ambiente.
- b) l'organizzazione di - nonché la partecipazione a - allenamenti, gare, competizioni, manifestazioni in Italia ed all'Estero;
- c) la formazione e la didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline;
- d) l'istituzione, il coordinamento e la gestione di stage, centri studi, osservatori, centri estivi, centri di avviamento allo sport e attività didattiche in genere per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive o la partecipazione alle stesse;
- e) ogni iniziativa idonea allo sviluppo e alla più ampia diffusione della pratica dell'attività sportiva, sia a scopo amatoriale sia a scopo agonistico e competitivo non professionistico;
- f) ogni altra attività, idonea a promuovere l'attuazione delle finalità istituzionali a livello amatoriale, agonistico, competitivo o ricreativo, attraverso la pratica di attività sportive, motorie o di socializzazione nonché attraverso attività didattiche o formative per la promozione delle finalità istituzionali.

---

all'articolo 2-bis del codice, nonché gli scivoli pubblici per la messa in acqua delle medesime unità e le aree di sosta dei relativi carrelli.

2. Le unità da diporto appartenenti alla nautica sociale usufruiscono, se in transito ai sensi dell'articolo 49-nonies del codice, di agevolazioni tariffarie non inferiori al trenta per cento per la fornitura dei servizi in banchina nelle strutture dedicate alla nautica da diporto.

3. Nell'istituire i campi boa e i campi di ormeggio attrezzati di cui all'articolo 49-decies del codice, i gestori delle aree marine protette tengono in dovuta considerazione le unità da diporto appartenenti alla nautica sociale e disciplinano le eventuali agevolazioni per le medesime.

(co. 4) Le predette attività sportive dilettantistiche si intendono riferite a tutte le discipline (anche non specificamente descritte), forme, metodologie e programmi come indicati e ricompresi dalle delibere del CONI richiamate in quest'atto e successive modificazioni, integrazioni e interpretazioni anche ad opera delle rispettive federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva.

(co. 5) Il complesso delle attività sportive-dilettantistiche verrà svolto in favore dei propri associati, tesserati, loro familiari, e di terzi, individuando assetti organizzativi efficienti ed efficaci tali da consentire, in ossequio alle finalità normativa qui perseguite, maggiore accessibilità alle attività sociali, ed in particolare a quelle sportivo-dilettantistiche.

(co. 6) Per il raggiungimento dei propri dichiarati scopi, in via principale ma non esaustiva, l'Associazione promuoverà ogni iniziativa idonea allo sviluppo e alla più ampia diffusione delle seguenti attività e discipline sportive riconosciute dal CONI con proprie delibere n. 1566 del 20.12.2016, n. 1568 del 14.02.2017, n. 1569 del 10.05.2017, n. 1730 del 23.02.2023 e successive modifiche e integrazioni:

- (a) Attività subacquee e nuoto pinnato
- (b) Attività subacquee - Didattica subacquea (Immersione con autorespiratori in acque confinate ed acque libere, Immersione in apnea con e senza attrezzatura in acque confinate ed acque libere, Attività di salvamento e soccorso subacqueo)
- (c) Automobilismo (Rally, Auto storiche, Abilità, Velocità, Energie alternative, Fuoristrada, Karting, Automodellismo Dinamico Radiocomandato, Sim Racing)
- (d) Canoa (Canoa freestyle, Canoa marathon, Canoa polo, Dragon Boat, Ocean racing, Slalom, Sprint, Wildwater)
- (e) Canottaggio, anche a sedile fisso (Canottaggio, Coastal rowing, Indoor rowing, Canottaggio Sedile Fisso, Voga in Piedi)
- (f) Ciclismo e Cicloturismo (Mountain bike, Cicloturismo)
- (g) Motonautica (Barche storiche da corsa, Circuito, Diporto, Endurance, Motonautica Radiocomandata, Moto d'acqua - Hydrofly, Offshore, Giovanile e propedeutica)
- (h) Pesca Sportiva
- (i) Rafting (Hydrospeed, Rafting)
- (j) Sport Acquatici
- (k) Sport dell'Aria (Aeromodellismo, Costruzione aeronautica amatoriale e del restauro dei velivoli storici, Pallone libero o dirigibile, Paracadutismo, Volo - a vela non acrobatico, Volo - a motore non acrobatico, Volo - acrobatico a motore e a vela, Volo - con aeromobili ad ala rotante, Volo - da diporto o sportivo con motore o con para motore, Volo - da diporto o sportivo senza motore / deltaplano e parapendio)
- (l) Surfing (Surf, Stand up paddle)
- (m) Vela (Multiscafi, Kiteboarding, Tavole a Vela, Derive, Barche a chiglia, Monotipi, Vele d'Epoca, Imbarcazioni a vela radiocomandate, Attività motorie marinarie applicative alle discipline della Vela)

(co. 7) L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti tesserati e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale. Nel caso in cui il numero di Atleti o Tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della rispettiva Federazione sportiva / Ente di Promozione Sportiva, è nominato dal Consiglio Direttivo.

(co. 8) L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del CONI, del Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell'associazione sportiva.

(co. 9) L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 39/2021.

## **Art. 6) Attività di interesse generale finalizzate alla promozione sociale**

(co. 1) Per raggiungere le prefissate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'attività sportiva di cui alla "lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche" sarà stabilmente integrata con l'esercizio delle ulteriori attività di interesse generale per come testualmente indicate e identificate all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

(co. 2) Queste le attività di interesse generale che l'Associazione implementa in via prioritaria:

d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*

f) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*

i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*

k) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*

l) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*

r) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*

z) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*

(co. 3) Queste le attività di interesse generale che saranno svolte in via collaterale e coordinate alle attività di cui al comma precedente:

a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*

e) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione*

*dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, (alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199);*

*p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;*

*q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*

*u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*

*v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*

*w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*

(co. 4) Il recepimento di nuove attività di interesse generale eventualmente introdotte dal Legislatore ad integrazione dell'elenco di cui al suddetto art. 5 del CdTS, non comporta modifica statutaria ed eventuali attività vengono recepite con decisione del Consiglio Direttivo.

## **Art. 7) Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale**

(co. 1) L'Associazione può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, ulteriori attività utili al raggiungimento delle finalità istituzionali, sempre nei limiti e con le modalità previste dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 s.m.i. nonché dall'art. 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, e previa decisione del Consiglio Direttivo in materia di ordinaria amministrazione.

(co. 2) Tali attività potranno consistere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in quanto d'appresso prospettato, e verranno in concreto classificate come attività secondarie nelle valutazioni dei competenti Organi sociali:

- a) la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
- b) attività editoriale a mezzo, *i.e.*, di pubblicazione di riviste/bollettini anche in modalità digitale, ovvero di testi in materie inerenti all'attività e alle finalità istituzionali dell'associazione;

- c) attività ricreativa in favore dei propri Associati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro, nonché: incontri, manifestazioni, anche spettacolistiche, rassegne, escursioni sociali, anche non connessi alla pratica delle discipline e delle attività statutarie per favorire una maggiore integrazione tra gli associati;
- d) attività culturali, quali attività di sensibilizzazione e studio come tavole rotonde, dibattiti, mostre, rassegne, istituzione di biblioteche e sale di lettura, seminari, gruppi di studio, visite guidate, escursioni sociali e ricreative, proiezione di film e documentari su tematiche connesse alle attività istituzionali;
- e) la gestione di strutture a supporto dell'attività sportiva, centri benessere, centri fisiokinesioterapici, centri elioterapici;
- f) la vendita di articoli e mezzi sportivi, anche usati, al fine di favorire il riuso ed il riciclo, e ridurre l'impatto ambientale.

## Art. 8) Attività di raccolta fondi

(co. 1) L'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo, in denaro ed in natura.

(co. 2) Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, e secondo tutte le modalità previste sia dal D.Lgs. 117/2017 che dal D.Lgs. 36/2021, specie art. 12.

(co. 3) Le attività di raccolta fondi potranno essere attivate anche a beneficio di iniziative promosse in concerto con altri operatori del Terzo settore, ovvero da Enti pubblici, con i quali siano condivisi scopi ed intendimenti.

## Titolo III. Vita associativa

### Art. 9) Associati

(co. 1) Il termine "Associati" indica le persone fisiche e giuridiche che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione. Gli Associati possono essere di qualsivoglia nazionalità, residenza, ovvero se diversi da persone fisiche, incorporati in qualsivoglia giurisdizione, fatti salvi i limiti di legge.

(co. 2) Sono Associati i Fondatori dell'Associazione con pienezza di diritti e doveri dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'Organo amministrativo.

(co. 3) Gli Associati diversi da persone fisiche, siano essi organizzazioni pubbliche e/o private, partecipano nella persona di un proprio rappresentante, anche diverso dal rappresentante legale, designato secondo le norme cui l'Associato delegante soggiace, e capace di impegnare l'Associato in sede decisoria senza bisogno di ulteriore valido o rato.

(co. 4) Fatto salvo quanto previsto *infra* per gli Associati privi della capacità di agire, sia le persone fisiche che giuridiche devono dimostrare la capacità di agire sia per perfezionare l'adesione che per esercitare il diritto di voto.

(co. 5) Il numero degli Associati è illimitato, non inferiore a sette; se successivamente alla costituzione il numero degli Associati dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto

dalle norme di legge, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio RUNTS e integrare il numero degli Associati entro un anno.

(co. 6) Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

(co. 7) Ciascun Associato ha diritto ad essere informato sulla conduzione delle attività ed alla consultazione dei libri dell'Associazione (sia obbligatori che facoltativi), facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti, anche in digitale, a cura e spese dell'Associazione. La condivisione agli Associati con appositi strumenti digitali, degli atti e dei documenti rende assolto tale onere da parte del Consiglio Direttivo.

(co. 8) La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e la sede sociale secondo le modalità stabilite da regolamenti o dall'Organo Amministrativo, a partecipare alle iniziative, attività e manifestazioni promosse dall'associazione nonché di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dall'Associazione.

(co. 9) Gli Associati sono tenuti all'adempimento - sollecito, collaborativo e secondo buona fede - degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi sociali, nonché a:

- a) partecipare attivamente, per quanto possibile, alla vita dell'Associazione, promuovendone l'immagine e l'attività;
- b) osservare le norme stabilite dal CONI, dal CIP, dalle FSN, dalle DSA e dagli EPS a cui l'Associazione ha deliberato di aderire, nonché i relativi provvedimenti.

(co. 10) Sussiste altresì in capo agli Associati l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante:

- a) il pagamento della quota associativa ordinaria fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo;
- b) il pagamento delle eventuali quote associative straordinarie fissate motivatamente dall'Organo Amministrativo, ovvero dovute in conseguenza di deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- c) la sottoscrizione del Fondo di Dotazione.

(co. 11) Gli Associati possono essere tenuti a supportare lo sviluppo dell'Associazione con prestazioni diverse e differenti dai conferimenti ai Fondi di dotazione in denaro e/o natura, e cioè con obbligazioni qualificate come prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 2345 c.c.. Tutte le prestazioni accessorie determinano per gli Associati il diritto incompressibile al rimborso delle spese sostenute, anche indirettamente, per l'esecuzione della prestazione medesima. Le modalità di richiesta di tali prestazioni da parte del Consiglio Direttivo, il riconoscimento ed il rimborso delle spese verrà assoggettato ad apposito regolamento sociale in materia.

## **Art. 10) Associati. Ammissione**

(co. 1) Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza scritta che contenga, oltre alle proprie generalità, una esplicita e non condizionata adesione al presente Statuto, ed agli eventuali Regolamenti d'attuazione nella formulazione vigente, nonché le modalità e le attività con cui intende

contribuire al raggiungimento delle finalità sociali, e la dimostrazione del possesso dei requisiti di legge e di Statuto.

(co. 2) Gli aspiranti Associati possono essere ammessi se siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva; ai fini sportivi, per "irrepreensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

(co. 3) Il Consiglio Direttivo può predisporre modulistica e procedure informatizzate vincolanti per i richiedenti, al fine di ampliare la partecipazione e garantire parità di trattamento nell'istruttoria delle istanze.

(co. 4) Il richiedente indica obbligatoriamente un proprio recapito di posta elettronica funzionante ed efficiente (certificata, eidas o ordinaria), presso cui elegge domicilio per tutte le comunicazioni con l'Associazione. Sin dall'istanza, l'aspirante Associato accetta che le comunicazioni dagli account ufficiali dell'Associazione al recapito indicato, perfezionano piena notifica ai sensi di legge.

a) In caso di malfunzionamento del recapito di posta elettronica, è fatto immediato onere all'Associato, anche nelle more dell'istruttoria di cui al punto successivo, di provvedere ovvero notificare il nuovo recapito agli account ufficiali dell'Associazione.

b) Al fine di garantire omogeneità tecnica e parità di affidabilità, il Consiglio Direttivo può assegnare, senza che ciò comporti costi aggiuntivi per il destinatario, un account su specifico sistema informativo, compreso di casella di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni ufficiali con l'Associazione, e per una ottimale condivisione delle informazioni all'interno dell'organizzazione.

(co. 5) Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli Associati previa notifica dell'accettazione e subordinatamente al versamento della quota associativa, se non già fatto in sede di richiesta a titolo cauzionale.

(co. 6) Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla notifica del rigetto, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea degli Associati nella prima adunanza successiva.

## Art. 11) Associati. Ammissione di persone fisiche prive della capacità di agire.

(co. 1) E' ammessa la partecipazione quale Associato di persone prive della capacità di agire (ovvero limitate in tale capacità):

- a) per minore età;
- b) per disabilità mentale, psichica o fisica;
- c) per patologia, transitoria o cronica.

(co. 2) Gli aspiranti Associati nelle condizioni di cui al comma precedente, formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti sociali, incluso il diritto di voto in Assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali (il genitore esercente la responsabilità genitoriale, il tutore, l'amministratore di sostegno, ecc.), i quali, salvo contrarie disposizioni di legge, rispondono delle obbligazioni dell'Associato.

(co. 3) Il soggetto che legalmente rappresenta un Associato privo della capacità di agire è tenuto a comprovare la sussistenza della capacità di rappresentanza legale, ovvero a rendere dichiarazione sostitutiva di atto notorio / certificazione.

(co. 4) Gli Associati in tali condizioni giuridiche:

- a) hanno sempre diritto di parola anche nelle assemblee ove non sia presente il soggetto titolato a rappresentarli legalmente;
- b) non necessitano dell'assistenza del rappresentante in attività diverse dalla sottoscrizione di atti e documenti, ovvero dall'esercizio del diritto di voto.

## **Art. 12) Associati. Recesso ed esclusione**

(co. 1) La qualifica di Associato è a tempo indeterminato, ma l'Associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso (comunque non inferiore a 15 giorni) mediante posta elettronica certificata, lettera raccomandata o altra modalità, anche elettronica, che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione presso il Presidente ovvero il Consiglio Direttivo.

(co. 2) Il recesso decorre immediatamente trascorso il termine del preavviso, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, ovvero alle quote di contribuzione comunque dovute per deliberazioni assunte sino alla data del recesso.

(co. 3) Il recesso, una volta notificato, non è revocabile; dalla data di notifica della volontà di recesso sino al termine assegnato dal recedente, l'Associato è sospeso.

(co. 4) L'Associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo quando siano intervenuti motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, e comunque quando:

- a) siano venute meno le condizioni di legge previste per l'ammissione ad Associato;
- b) sia venuto meno ai propri doveri derivanti dal presente Statuto e dai relativi regolamenti d'attuazione, ed alle decisioni conseguentemente assunte dagli Organi sociali;
- c) sia inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun Associato, specie il mancato versamento della quota associativa o di altri contributi decorsi 60 gg. dal termine fissato;
- d) sia inadempiente rispetto alle obbligazioni che lo riguardino personalmente;
- e) in qualunque modo, anche solo per negligenza o incuria, arrechi danni morali, materiali o non patrimoniali all'Associazione;
- f) assuma, entro e fuori la dimensione associativa, obbligazioni e/o comportamenti e/o iniziative in contrasto con le finalità o gli interessi dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome;
- g) sia inadempiente come tesserato, ovvero non rispetti i regolamenti del CONI, del CIP, delle FSN, delle DSA e degli EPS a cui l'Associazione ha deliberato di aderire.

(co. 5) Contro la deliberazione di esclusione del Consiglio Direttivo, entro e non oltre 15 giorni dalla data di notifica è possibile il ricorso all'Assemblea degli Associati, presso la quale l'Associato escluso può intervenire di persona e produrre documenti a tutela delle proprie ragioni.

- a) In caso di mancata impugnazione, la deliberazione di esclusione del Consiglio Direttivo produce effetti dalla data di notifica all'Associato escluso.

- b) Nel caso in cui l'Associato escluso impugni la deliberazione innanzi all'Assemblea degli Associati, il provvedimento di esclusione è sospeso sino alla prima Assemblea degli Associati utile.
- c) Nel caso in cui l'Assemblea degli Associati rigetti motivatamente il ricorso e ratifichi così il provvedimento di esclusione, lo stesso si rende produttivo di effetti dalla data di notifica della deliberazione di esclusione. Nel caso di motivato accoglimento del ricorso, il provvedimento del Consiglio Direttivo è ritenuto improduttivo di effetti giuridici.

(co. 6) Né i casi di recesso né quelli di esclusione, anche ove siano da adottare *ex lege*, danno diritto alla ripetizione, neanche parziale, di quanto versato all'Associazione, con la sola eccezione delle somme versate a titolo di mutuo e come tali risultanti dagli atti dell'Associazione.

(co. 7) Nel caso in cui siano venute a cessare definitivamente le cause dell'esclusione, l'Associato può essere riammesso, previa nuova istanza.

(co. 8) La condizione di Associato cessa, *ipso iure*, in caso di morte ed in caso di scioglimento dell'Associazione.

(co. 9) La perdita, definitiva o temporanea, della capacità di agire per sopravvenuta o aggravata patologia o disabilità non determina automaticamente esclusione dell'Associato, e pertanto il Consiglio Direttivo procede agevolando l'iter previsto all'art. 11; dalla data di perdita (o limitazione) della capacità di agire al perfezionamento di tale iter, l'Associato è sospeso. L'Associato viene escluso definitivamente se entro 6 (sei) mesi dalla data di sospensione non viene avviato alcun iter, anche preliminare e subordinato all'avallo delle autorità previste per legge.

### Art. 13) Volontari

(co. 1) Sono Volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione, o delle iniziative e dei progetti dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito, e di tali figure l'Associazione si avvale nello svolgimento delle proprie attività.

(co. 2) Il Volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo spontaneo, esclusivamente per solidarietà, senza fini di lucro alcuno, neanche indiretti. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

(co. 3) È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare, per la responsabilità civile verso terzi, i Volontari in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

(co. 4) I Volontari vengono preliminarmente iscritti nell'apposito Registro dei Volontari, ed il coinvolgimento nei progetti e nelle attività dell'Associazione avviene nei modi e coi limiti del D.Lgs. 117/2017.

(co. 5) L'iscrizione al Registro dei Volontari, e la registrazione dei periodi in cui il Volontario è attivo, avviene a cura del Consiglio Direttivo o del Presidente, senza formalità oltre

quelle eventuali di legge; al Volontario viene condiviso report, anche ai fini del reciproco controllo sui periodi di volontariato effettivamente svolti.

(co. 6) La qualifica di Volontario si assume solo in costanza di iscrizione al suddetto Registro, e pertanto il Volontario è tale, e come tale gode della relativa copertura assicurativa di legge, solo per i periodi in cui risulta inserito in attività su tale Registro. Le incompatibilità di legge e di statuto parimenti rilevano in relazione a tali periodi.

(co. 7) L'attività di Volontario non richiede preliminare adesione come Associato né come Tesserato, e la condizione di Associato non presuppone l'automatico intervento come Volontario; inoltre, l'erogazione di prestazioni gratuite a favore dell'Associazione, non determina automaticamente l'iscrizione al Registro dei Volontari.

(co. 8) Il Consiglio Direttivo può regolamentare, con propria deliberazione, individuare procedure e criteri per selezionare Volontari idonei a ricoprire i ruoli previsti dalle varie iniziative / progetti, ed attivarli, ovvero escluderli, senza formalità oltre quelle eventuali di legge.

#### Art. 14) Prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati

(co. 1) L'Associazione può avvalersi di collaboratori stabili ed occasionali, dipendenti a tempo pieno o parziale, e dirigenti, nei modi di legge, e con i limiti del D.Lgs. 117/2017. Per le attività di interesse generale inquadrare ai sensi della *"lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche"* dell'art. 5 del CdTS, l'Associazione potrà stipulare contratti di c.d. "lavoro sportivo".

(co. 2) I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili con le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

(co. 3) Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.

(co. 4) Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37, D.Lgs. 36/2021.

(co. 5) L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. 36/2021.

(co. 6) Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, co. 1, n. 3, c.c.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'art. 2, co. 1, D.Lgs. 81/2015.

(co. 7) Sono ammesse altresì le prestazioni sportive da soggetti che siano iscritti al Registro dei Volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

(co. 8) Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate anche le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

(co. 9) I contratti di lavoro, inclusi di contratti di c.d. lavoro sportivo, possono essere stipulati anche con persone che non siano Associati. I titolari di rapporti di c.d. lavoro sportivo, anche svolto come Volontario, dovranno essere Tesserati.

## Art. 15) Tesserati

(co. 1) I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati, in linea di massima, da:

- a) praticanti;
- b) atleti;
- c) allenatori, istruttori, formatori;
- d) direttore sportivo, direttore tecnico;
- e) altri dirigenti sociali con compiti generalisti (preparatore atletico, dirigente accompagnatore, safeguarding officer, massaggiatore ecc.) o tipici per sport/disciplina;
- f) direttore di gara, giudici, arbitri;
- g) altre figure di tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata;

(co. 2) La condizione giuridica di "Tesserato" consegue all'atto amministrativo mediante cui la persona (atleta, dirigente, tecnico, ecc.), per il tramite dell'Associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato, ovvero all'Ente di Promozione Sportiva.

(co. 3) Sebbene l'Associazione incentivi l'adesione come Associato ed incoraggi presso gli Associati la pratica come Tesserato, l'attività di Tesserato non richiede preliminare adesione come Associato, e la condizione di Associato non presuppone l'automatico intervento come Tesserato.

(co. 4) Il Tesserato, di per sé, non ha diritto a partecipare alla vita dell'Associazione; la condizione di Tesserato è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

(co. 5) L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai Tesserati quanto loro necessario per l'esercizio degli sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Associati.

(co. 6) I Tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con gli Associati, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale, secondo i piani e le decisioni del Consiglio Direttivo.

(co. 7) Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

(co. 8) Con l'invio della domanda di ammissione e/o di tesseramento il partecipante alla vita associativa, a qualsivoglia titolo, accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione dell'attività sportiva dilettantistica svolta.

(co. 9) Ove la richiesta di ammissione ad Associati provenga da soggetti già Tesserati da almeno 2 mesi, i tempi per l'istruzione della richiesta di ammissione sono ridotti alla metà di quelli statutariamente previsti.

(co. 10) Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

## Art. 16) Altre forme di partecipazione alla vita associativa

(co. 1) Il Consiglio Direttivo, in via autonoma ovvero su indicazione dell'Assemblea degli Associati, può assegnare incarichi per i seguenti ruoli:

- a) Socio Onorario
- b) Ambassador
- c) Partner tecnico-scientifico
- d) Supporter / Advisor

(co. 2) *Soci Onorari* sono quelle persone fisiche alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza per il contributo offerto allo sviluppo delle iniziative e dei progetti: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria con la maggioranza degli aventi diritto al voto, su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento delle quote associative e possono essere altresì esonerati dall'obbligo di contribuzione al Fondo di Dotazione, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di Associati, ivi compreso il diritto di voto in Assemblea. L'Assemblea degli Associati può attribuire lo status di Socio Onorario anche ad Associati o ex Associati.

(co. 3) *Ambassador* sono quelle persone fisiche o enti del Terzo settore o comunque enti senza scopo di lucro, che intendono promuovere le iniziative ed i progetti dell'Associazione presso gli stakeholder, al fine di ottenere supporto per la più agevole e rapida attuazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo a tempo determinato ovvero fino a revoca.

(co. 4) *Partner tecnico-scientifico* sono quelle persone fisiche o giuridiche con le quali l'Associazione condivide reciprocamente il know-how maturato negli ambiti comuni di intervento. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo ed il rapporto viene regolato da un disciplinare, o comunque da obbligazioni in forma scritta.

(co. 5) *Supporter / Advisor* sono quelle persone fisiche o giuridiche che offrono il proprio know-how, in determinati e rilevanti ambiti professionali e tecnici, alle migliori condizioni al fine di agevolare l'implementazione di iniziative e progetti dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo a tempo determinato ovvero fino a revoca. L'atto di nomina definisce gli ambiti di intervento concordato.

(co. 6) Si può inoltre partecipare alla vita associativa assumendo la carica di componenti negli Organi sociali obbligatori e facoltativi per come *infra* rappresentati, ove tale carica non sia riservata agli Associati.

(co. 7) Le persone fisiche e giuridiche che rivestono i ruoli di cui al presente articolo sono riportate su apposito Registro a cura del Consiglio Direttivo, che registra anche la cessazione dall'incarico.

(co. 8) L'attività di Ambassador, Partner tecnico-scientifico, Supporter / Advisor non richiede preliminare adesione come Associato né preliminare iscrizione al registro come Volontario.

(co. 9) Ove gli incarichi per i suddetti ruoli siano affidati in vigenza di iscrizione al Registro dei Volontari, non potranno essere in alcun modo remunerati. In caso diverso, l'Organo Sociale fissa le condizioni dell'incarico, che potrà comunque essere conferito ed assunto a titolo gratuito.

(co. 10) Ove la richiesta di ammissione ad Associati provenga da soggetti già presenti a Registro da almeno 2 mesi, i tempi per l'istruzione della richiesta di ammissione sono ridotti alla metà di quelli statutariamente previsti.

## Titolo IV. Organi Sociali.

### Composizione, poteri e modalità di funzionamento

#### Art. 17) Organi dell'Associazione

(co. 1) Sono Organi essenziali dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) l'Organo di Amministrazione, denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

(co. 2) Sono Organi facoltativi dell'Associazione:

- a) l'Organo di Controllo;
- b) il Revisore legale dei conti;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) il Comitato Etico;
- e) i Comitati della Disciplina sportiva;
- f) i Comitati di Progetto;
- g) il Collegio dei Probiviri;

(co. 3) L'attivazione di Organi Sociali qui previsti ovvero la configurazione di nuovi Organi sociali facoltativi e con funzione consultiva / ricognitiva, in aggiunta a quelli previsti ai co. 1 e 2, non comporta modifica dello Statuto, e può essere definita a mezzo apposito Regolamento.

(co. 4) L'attivazione di un Organo, i Componenti designati e la loro successiva cessazione, sono comunicati ai pubblici registri se richiesto dalla normativa; in ogni caso vengono pubblicati sul sito internet ufficiale dell'Associazione.

(co. 5) Le cariche all'interno dell'Associazione sono accettate e assolte a titolo gratuito, salvo che non venga disposto altrimenti all'atto di nomina e che i componenti designati non siano Volontari iscritti a Registro. I componenti di Organi Sociali per cui sia eventualmente previsto un compenso di legge, possono rinunciarvi.

(co. 6) I nominati alle cariche previsti dai vari Organi dell'Associazione hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti di quanto preventivamente autorizzato dall'Organo Amministrativo, ovvero in base ad eventuali Regolamenti Interni approvati, e comunque dei limiti di legge.

(co. 7) L'Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo o diverso termine di legge, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

#### Art. 18) Assemblea degli Associati

##### A) Funzioni

(co. 1) L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

(co. 2) L'Assemblea degli Associati (per brevità, anche "Assemblea"):

- a) nomina i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore nonché i componenti di ogni altro organo sociale la cui nomina non sia in Statuto riservata al Consiglio Direttivo, e li revoca o integra nei casi di legge;
- b) approva il bilancio di esercizio e, nei casi in cui sia previsto, il bilancio sociale;
- c) delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- e) approva i regolamenti, ivi compresi i modelli organizzativi di cui al co. 2, art. 16, D.Lgs. 36/2021, anche ove promossi o predisposti da altri Organi sociali, ovvero ne stabilisce le linee guida;
- f) delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un Associato;
- g) delibera sulla trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione, nonché sullo scioglimento, ivi compresa la devoluzione del suo patrimonio;
- h) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

## B) Convocazione

(co. 3) L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

(co. 4) L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata per iscritto da almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto.

(co. 5) L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni Associato al domicilio eletto, a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta trasmissione almeno cinque giorni prima dell'assemblea.

(co. 6) La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata per il tramite della casella di posta certificata dell'Associazione all'indirizzo, di posta elettronica (certificata, eIDAS o ordinaria), comunicato dall'Associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

(co. 7) L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

## C) Diritto di voto

(co. 8) Hanno diritto di voto tutti gli Associati che siano:

- a) in regola con il pagamento delle quote associative;
- b) non soggetti a provvedimenti disciplinari;
- c) iscritti da almeno 90 (novanta) giorni.

(co. 9) Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'Associato da parte del Consiglio Direttivo. Gli Associati Fondatori maturano tale diritto dall'atto costitutivo.

(co. 10) Gli Associati che non abbiano maturato il diritto di voto, possono comunque partecipare all'Assemblea, con facoltà di deposito di atti e memorie e, se non si oppongono almeno un decimo degli Associati, con facoltà di parola.

(co. 11) In ossequio al principio del c.d. "voto singolo" ex art. 2538 c.c., ciascun Associato, persona fisica o giuridica, esprime un solo voto. All'Associato che sia un Ente del Terzo settore in vigore di iscrizione al RUNTS al momento del voto, è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi Associati (aventi diritto di voto alla data dell'Assemblea) con un massimo di 3 (tre) voti.

(co. 12) Ciascun Associato può farsi rappresentare in assemblea da altro Associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione o trasmessa a mezzo della casella di posta elettronica ove ha eletto domicilio.

(co. 13) Un Associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) Associati.

(co. 14) Il voto si esercita in modo palese, per alzata di mano o per appello nominativo, in base alle indicazioni del Presidente dell'Assemblea. Su richiesta preliminare di almeno metà dei presenti aventi diritto al voto, per punti all'ordine del giorno che riguardino nomine negli organi sociali ovvero incarichi, può essere deliberato lo scrutinio segreto.

#### D) Svolgimento

(co. 15) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'Assemblea stessa.

a) La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un Segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità.

b) Il relativo verbale è trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea.

(co. 16) In base al numero degli Associati ed alla complessità dei punti all'ordine del giorno, il Presidente può anche designare uno o più scrutatori al fine di tenere conto, anche con l'ausilio di tools informatici, dell'effettiva volontà di ciascun Associato su ogni punto all'ordine del giorno.

(co. 17) Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di Associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

(co. 18) L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli Associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

(co. 19) Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo (e comunque nei casi in cui ciò consenta di garantire una più ampia partecipazione degli Associati), previa indicazione nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali (ossia in audio o video conferenza), purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

(co. 20) Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante, ovvero (se trovasi in posti differenti), nel luogo in cui sia presente il Presidente. In tali casi, il Presidente, a garanzia delle operazioni, può disporre la registrazione audio delle assisi.

(co. 21) L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

(co. 22) Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata, nonché al RUNTS.

## E) Maggioranze

(co. 23) L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

(co. 24) Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

(co. 25) Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

(co. 26) L'Assemblea, con regolamenti adottati col il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati, può in via preliminare fissare quorum deliberativi differenti legati alla maggioranza degli aventi diritto ovvero dei soli presenti, indicando gli argomenti ed il periodo per cui tali quorum si ritengono vincolanti. Tali decisioni possono anche gradare le maggioranze deliberative per assemblee che si tengano in risposta a convocazioni successive alla prima.

(co. 27) Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli Associati che siano componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

(co. 28) Nelle deliberazioni che abbia ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di esclusione dell'Associato adottata dal Consiglio Direttivo, l'escluso non ha diritto di voto.

## Art. 19) Consiglio Direttivo

### A) Funzioni

(co. 1) È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

(co. 2) È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

(co. 3) Spetta al Consiglio Direttivo di:

a) assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;

b) convocare l'Assemblea degli Associati, e dare attuazione alle deliberazioni assunte;

- c) deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione degli Associati;
- d) cura gli adempimenti per l'iscrizione ai registri di legge previsti dal D.Lgs. 117/2017 e dal D.Lgs. 36/2021, nonché ogni altro adempimenti verso Autorità locali, regionali, nazionali o sovranazionali;
- e) redigere il bilancio di esercizio e, se richiesti, il bilancio sociale, piani, relazioni e gli altri strumenti di rendiconto e previsione;
- f) predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- g) curare la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli artt. 13, 14, 15 e 17, co. 1 del D.Lgs. 117/2017, nonché quelli previsti dalla disciplina di settore in base alle attività concretamente svolte ed alle obbligazioni assunte; tali adempimenti potranno essere assolti in formato completamente dematerializzato al fine di semplificare l'accesso agli Associati ed agli aventi titolo;
- h) compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione, avanzare progetti e richieste di contributi presso Enti ed Istituzioni locali, regionali, statali, comunitarie ed internazionali;
- i) determinare le quote associative annuali ordinarie, le quote associative straordinarie ed eventuali quote di ingresso a beneficio del Fondo di dotazione, individuando anche i soggetti da esonerare - in modo totale o parziale, definitivo o temporaneo - da tali obbligazioni in considerazione delle condizioni socio-economiche, anche ai sensi dell' apposito Regolamento circa le attività solidaristiche;
- j) sottoporre all'Assemblea degli Associati proposte e mozioni;
- k) promuovere e organizzare le iniziative, i progetti, gli eventi e le attività associative;
- l) predisporre i budget per l'attuazione di iniziative e progetti, e perfezionare le conseguenti obbligazioni con i fornitori, con gli Associati e con i terzi che si ritengano necessari;
- m) consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure comparative e/o selettive ad evidenza pubblica comunque denominate;
- n) stabilire la partecipazione dell'Associazione ad altre Associazioni ed entità giuridiche iscritte o meno al Runtis, ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, Imprese sociali e commerciali, contratti di Reti fra Imprese, G.E.I.E., trust o altre modalità simili o assimilate, anche regolate da altre giurisdizioni, specie al fine di individuare partnership operative tese a gestire in maniera efficace ed accentrata funzioni di compliance;
- o) concedere a persone fisiche, Associazioni, Fondazioni ed altri Enti del Terzo settore contributi o altre agevolazioni, anche rispetto agli oneri derivanti dalle attività di interesse generale;
- p) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali Volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;

- g) programmare la partecipazione dei Tesserati a competizioni sportive nazionali e/o estere e a stage tecnici, ovvero ulteriori eventi o manifestazioni, comunque denominati, attinenti all'attività sportiva dell'Associazione, fissando altresì premi, comunque denominati e in qualsiasi forma, in base ai risultati sportivi conseguiti;
- r) nominare, anche tenendo eventualmente conto delle indicazioni dell'Assemblea degli Associati, il responsabile della protezione dei minori di cui all'art. 33, co. 6, D.Lgs. 36/2021;
- s) conferire mandati con e senza rappresentanza / incarichi professionali e/o di lavoro a soggetti terzi per il compimento di singoli atti ovvero per periodi di tempo determinati o indeterminati;
- t) adottare, di concerto con l'Organo di controllo se nominato, un'adeguata struttura organizzativa, e le relative obbligazioni, al fine di garantire il trattamento dei dati sensibili nel rispetto del GDPR, nonché l'effettiva riservatezza di progetti, documenti, dati che non siano pubblici *ex lege* o per Statuto;
- u) deliberare sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge, dal presente Statuto ovvero dall'Assemblea degli Associati;
- v) compiere qualunque atto di gestione ordinaria e straordinario che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi.

(co. 4) Il Consiglio può attribuire, con propria decisione in forma scritta, ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe, anche temporalmente delimitate, per il compimento di atti o categorie di atti determinati. Il Consiglio può altresì attribuire, ad uno o più Associati ovvero anche a non Associati, specifiche deleghe ovvero mandati con o senza rappresentanza, per il compimento di atti o categorie di atti determinati, ivi compresa la gestione dei rapporti con Enti, Autorità, Organismi al fine di perfezionare gli adempimenti di legge.

(co. 5) L'esecuzione di atti ed obbligazioni assunti in base ai poteri di cui al comma precedente, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale può anche intervenire a mezzo mandato o procura nei modi e casi di legge.

## B) Composizione

(co. 6) Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di componenti variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'Assemblea in sede di nomina; tali componenti sono detti "Consiglieri", e possono assumere le ulteriori cariche e deleghe operative previste in seno a detto Organo.

(co. 7) I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra gli Associati che siano persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili nei limiti di legge.

(co. 8) I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) piena capacità di agire;
- b) onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- c) professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali alla cui cura sono preposti;
- d) indipendenza da interessi che siano divergenti o possano essere confliggenti con quelli propri dell'Associazione;

- e) assenza di cariche nel consiglio direttivo in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

(co. 9) Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo, ovvero di Consigliere, si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

(co. 10) L'Assemblea degli Associati elegge, il Presidente, almeno un Vice Presidente (che intervenga nelle veci del Presidente anche in caso di temporanea indisponibilità; nel caso di più Vice Presidenti, viene specificato in che ordine viene esercitata la funzione vicaria in base ai voti ricevuti), ed i Consiglieri.

(co. 11) L'Assemblea degli Associati può espressamente e motivatamente delegare la scelta del Presidente, nonché di uno o più Vice Presidente, al Consiglio Direttivo stesso, che procede a sceglierlo in suo seno con votazione a maggioranza degli aventi diritto, comunque tenendo conto delle eventuali indicazioni metodologiche deliberate all'atto di nomina di tale organo.

(co. 12) In suo seno, e fermo quanto statuito al comma precedente, il Consiglio, anche in assisi successive all'insediamento, può eventualmente nominare, dettagliando le competenze e le responsabilità, tali ulteriori cariche, anche attribuibili a Vice Presidenti ovvero alla medesima persona:

- a) un Segretario Generale (cui di regola affidare la cura dell'attività amministrativa dell'associazione, tenendo aggiornati i libri sociali - verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli Associati, ecc. - e curando la corrispondenza dell'associazione)
- b) uno (o più) Tesoriere (cui di regola affidare l'aggiornamento della contabilità e la conservazione della relativa documentazione, la tenuta dei registri contabili, la cura degli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, la gestione degli strumenti e dei sistemi di pagamento)

(co. 13) Ogni funzione, ruolo e potere non attribuito si intende incardinato in capo al Presidente del Consiglio Direttivo, quale legale rappresentante dell'ente.

(co. 14) Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, gli altri componenti provvedono a sostituirli per cooptazione attingendo progressivamente agli Associati non eletti in ordine di voti ottenuti; i Consiglieri così nominati restano in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta; in tale Assemblea si provvederà all'elezione del Consigliere venuto a mancare.

- a) Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non disponga di un elenco di Associati non eletti cui attingere per cooptazione, entro 30 giorni dalla decadenza va convocata l'Assemblea degli Associati che provvederà alla nomina di un nuovo Componente, che resterà in carica sino al termine del mandato del Consiglio Direttivo, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

(co. 15) Ove nell'arco di un biennio, vengano a mancare la metà dei componenti del Consiglio, ancorché regolarmente sostituiti, si intende decaduto l'intero Consiglio, ed entro 30 giorni dall'ultima decadenza va convocata l'Assemblea degli Associati che provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio.

(co. 16) La carica di componente del Consiglio Direttivo, salvo diversa decisione alla nomina, è gratuita e prevede il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nei modi e limiti di legge; è compatibile con l'erogazione di prestazioni lavorative e/o professionali a favore dell'Associazione nei limiti del D.Lgs. 117/2017, remunerate nei limiti di cui all'art. 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017. E' compatibile con l'assunzione di cariche negli altri Organi sociali, se non espressamente vietato per legge o Statuto.

### C) Attività

(co. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta trasmissione, con priorità al domicilio digitale eletto da ciascun Componente.

(co. 18) La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

(co. 19) Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo o il Revisore legale dei conti, se nominati.

(co. 20) Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo, ove presenti, siano stati informati e non vi si oppongano.

(co. 21) Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi Componenti; in caso di parità prevale la decisione che ha avuto il voto del Presidente.

(co. 22) Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

(co. 23) Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante, ovvero (se trovasi in posti differenti), nel luogo in cui sia presente il Presidente.

(co. 24) Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

(co. 25) Ove non incaricato, il ruolo di verbalizzante spetta al Presidente; in tal caso, il verbale va prontamente condiviso, anche in formato digitale, agli altri componenti del Consiglio.

## D) Doveri dell'ufficio

(co. 26) I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il Consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

(co. 27) Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

(co. 28) I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire nonché deliberare in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

(co. 29) Si applica in ogni caso quanto disposto agli artt. 2382 e 2475-ter c.c..

## Art. 20) Presidente del Consiglio Direttivo

(co. 1) Il Presidente del Consiglio Direttivo (definito anche Presidente dell'Associazione o, per brevità, Presidente) rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, ed interviene in tutti gli atti di ordinaria amministrazione (in via assolutamente autonoma, e senza bisogno di alcun rato) e di straordinaria amministrazione (previa deliberazione del Consiglio Direttivo).

(co. 2) Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

(co. 3) Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare tutti i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

(co. 4) In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni ed i suoi poteri spettano al Vice Presidente, ovvero al Vice Presidente Vicario se sono stati nominati più Vice Presidenti.

(co. 5) In caso di impossibilità ad agire personalmente, ovvero per ragioni di efficienza ed organizzazione, il Presidente può delegare a terzi, anche non Associati, le proprie attribuzioni mediante mandato con o senza rappresentanza / procura speciale per il compimento di atti determinati o lo svolgimento di affari e negozi nell'interesse e per conto dell'Associazione.

(co. 6) Il Presidente risponde nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli Associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 c.c..

## Art. 21) Organo di Controllo

### A) Funzioni

(co. 1) L'Organo di Controllo assolve ad ogni funzioni di legge, ed in particolare:

- a) vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento;
- b) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni relative alle attività di interesse generale realizzate, all'eventuale esercizio di attività diverse da quelle di

interesse generale, all'attività di raccolta fondi, all'effettiva natura non lucrativa del sodalizio, e di ciò rilascia, a richiesta del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea degli Associati, attestazione ostensibile a terzi;

- c) ha accesso costante ai libri sociali, alle obbligazioni, alla contabilità, alla documentazione ed alla corrispondenza;
- d) nel caso in cui l'Associazione, in quanto Ente del Terzo settore, approvi il bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle relative linee guida ministeriali
- e) adotta raccomandazioni indirizzate agli organi sociali preposti al fine di adottare atti ed obbligazioni efficaci al fine di raggiungere le finalità associative;
- f) valuta le situazioni di pre-contenzioso, ed adotta raccomandazioni indirizzate agli organi sociali preposti ad fine di mitigare rischi e danni;
- g) verificare il possesso dei requisiti di legge e di statuto in capo ai nominandi componenti degli Organi Sociali, ovvero ne propone la revoca / decadenza nel caso in cui vengano meno;
- h) esprime parere circa i regolamenti ed atti d'indirizzo che impattano sul sistema di compliance previsto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2021) ovvero dalla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021).

(co. 2) I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea degli Associati. L'Organo di controllo può invocare l'indizione di riunioni del Consiglio Direttivo ovvero dell'Assemblea degli Associati ovvero al Collegio dei Probiviri, specie in caso di inerzia, avendo facoltà di esercitare il potere d'impulso riconosciuto alla minoranza dei componenti di legge e/o di statuto prevista per richiederne la convocazione.

(co. 3) L'Organo di Controllo può, eventualmente e motivatamente, esercitare la revisione legale dei conti, ove:

- a) tutti i componenti di detto organo siano in possesso dei requisiti di legge;
- b) a ciò sia espressamente incaricato.

## B) Composizione

(co. 4) Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea degli Associati nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale (da tre a cinque componenti) secondo le determinazioni assunte in sede di nomina, e, se in forma collegiale, indica anche il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, uno dei quali con funzioni vicarie. Nomina altresì un supplente se monocratico, ed almeno due supplenti se collegiale.

(co. 5) Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano in materia di incompatibilità le disposizioni di cui al co. 1 art. 2399 c.c.. A ulteriore garanzia del requisito di indipendenza, l'Assemblea degli Associati sceglierà almeno la maggioranza dei componenti l'Organo di Controllo tra non Associati, ovvero un non Associato se monocratico.

(co. 6) Almeno un componente dell'Organo di controllo ed almeno un supplente, sono scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di professionalità ex art. 2397 c.c.. Nel caso di organo monocratico il requisito di professionalità deve essere posseduto dall'unico componente. I requisiti di professionalità si ritengono assolti finché in capo ad almeno un Componente effettivo ed un componente supplente sia annoverato fra gli iscritti nella

sezione A Commercialisti dell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nell'albo degli Avvocati, nell'albo dei Consulenti del lavoro, nel registro dei Revisori legali; fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

(co. 7) Gli altri componenti che non rispondano a tali requisiti, dovranno dimostrare esperienza e competenza, che si ritengono assolti sulla base di una maturata, anche non attuale, esperienza professionale decennale in qualsivoglia giurisdizione dell'Unione Europea quale: titolare d'impresa; amministratore di impresa; dirigente d'impresa; insegnante presso scuole superiori; docente universitario; dirigente pubblico; funzionario pubblico; assistente sociale; sociologo; professionista iscritto ad altri albi tecnici (architetti, ingegneri, chimici, fisici, sezione B Esperti Contabili, psicologo, ecc.).

(co. 8) I componenti l'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

(co. 9) La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra triennale.

(co. 10) L'atto di nomina dovrà fissare eventuali compensi minimi e massimi ove agli stessi i nominati non abbiano deciso di rinunciare, nonché il diritto al rimborso di spese.

(co. 11) L'Assemblea degli Associati nel deliberare sull'eventuale adozione di un Regolamento per il funzionamento dell'Organo di Controllo, può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi. Tali previsioni regolamentari, se non adottate prima della nomina, si applicano alla designazione successiva a quella eventualmente in corso.

## Art. 22) Revisore legale dei conti

(co. 1) Nei casi previsti dalla Legge, o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione, tra gli iscritti nell'apposito registro.

(co. 2) L'atto di nomina dovrà fissare durata, eventuali compensi minimi e massimi ove agli stessi il nominato non abbia deciso di rinunciare, nonché il diritto al rimborso delle spese.

(co. 3) La revisione legale dei conti può motivatamente essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

## Art. 23) Comitato Scientifico

(co. 1) L'Organo Amministrativo e l'Assemblea degli Associati possono essere coadiuvati da un Comitato Scientifico nella specifica elaborazione e validazione di progetti di ricerca e sviluppo, di iniziative scientifiche e culturali, di trasferimento tecnologico.

(co. 2) I Componenti del Comitato Scientifico, scelti anche tra non Associati, sono nominati dall'Organo Amministrativo, anche su eventuale designazione dell'Assemblea degli Associati.

a) In particolare, ove tra gli Associati siano presenti Università e Centri ed Enti di ricerca accreditati, agli stessi spetta la designazione di almeno un terzo dei componenti del Comitato Scientifico.

(co. 3) I Componenti del Comitato Scientifico sono individuati sulla base di una comprovata esperienza scientifica e professionale in relazione ai fabbisogni culturali, di ricerca ed innovazione trattati.

(co. 4) I Componenti del Comitato Scientifico esaminano le proposte culturali di studio e ricerca avanzate dall'Organo Amministrativo ovvero dall'Assemblea degli Associati, ne esaminano le criticità, rilasciano pareri di pre fattibilità; una volta avviati i progetti, curano il monitoraggio degli avanzamenti delle attività e dei risultati scientifici e culturali raggiunti; sovrintendono alla pubblicazione ed alla diffusione dei risultati.

(co. 5) Il Comitato Scientifico è sovrinteso da un Presidente, designato dal Consiglio Direttivo al momento dell'atto di nomina, ovvero designato a maggioranza dai Componenti del Comitato Scientifico in tutti gli altri casi, ivi compresa la rinuncia o la decadenza del Presidente designato.

a) Con le medesime modalità, viene altresì individuato un Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di impedimento o impossibilità.

(co. 6) Il Presidente del Comitato Scientifico indirizza, coordina e sovrintende i lavori dell'Organo Sociale, e può:

a) istituire sotto-comitati tematici, di durata massima pari a quella del Comitato stesso, ovvero contingenti e temporanei;

b) designare alla guida di detti sotto-comitati altri Componenti del Comitato Scientifico.

(co. 7) Il Presidente può inoltre cooptare *motu proprio* sino ad un terzo dei Componenti del Comitato Scientifico, nell'ambito del budget assegnato, ovvero di concerto con l'Organo Amministrativo ove il budget fosse incapiente.

(co. 8) Il Comitato Scientifico nello svolgimento dei propri compiti è coadiuvato dall'Organo Amministrativo, nella persona del Consigliere Segretario Generale; ove non nominato, un componente di quest'ultimo organo assume la carica di Segretario del Comitato Scientifico.

(co. 9) I Componenti del Comitato Scientifico possono anche ricoprire ruoli nei seguenti Organi dell'Associazione:

a) Comitato Etico

b) Comitati di Progetto

c) Comitati delle Discipline Sportive

(co. 10) L'atto di nomina dovrà fissare poteri, durata, limiti, eventuali compensi minimi e massimi ove agli stessi i nominati non abbiano preliminarmente rinunciato, nonché il diritto al rimborso delle spese.

(co. 11) Detto Organo Sociale non è parte, né risponde, delle obbligazioni assunte dall'Associazione verso terzi o Associati.

(co. 12) La carica può anche essere denominata "Scientific Committee".

## Art. 24) Comitato Etico

(co. 1) Il ruolo del Comitato Etico è quello di promuovere e stimolare quei processi di riflessione, contaminazione, ricerca ed innovazione che consentano di coniugare l'eticità dei principi in sempre nuove e più efficaci iniziative sociali.

(co. 2) Il Comitato Etico è un Organo Sociale dell'Associazione cui, ove costituito, spetta una funzione consultiva e propositiva affinché l'Associazione si sviluppi nell'ambito dei criteri di eticità, così come sono individuati dal presente Statuto, nonché nel rispetto del Codice Etico di cui l'Associazione provvederà a dotarsi entro 90 giorni dall'insediamento del Comitato Etico, e con il supporto elaborativo dello stesso.

(co. 3) Il Comitato Etico è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 Componenti, scelti anche tra non Associati, eletti dall'Assemblea degli Associati, la quale può altresì nominare 2 supplenti. Durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

(co. 4) Ove non deciso dall'Assemblea degli Associati, a prima riunione del Comitato Etico, a maggioranza ed a scrutinio segreto, i Componenti:

- a) eleggono il Direttore del Comitato Etico;
- b) designano il Segretario del Comitato Etico.

(co. 5) L'atto di nomina dovrà fissare poteri, durata, limiti, eventuali compensi minimi e massimi ove agli stessi i nominati non abbiano preliminarmente rinunciato, nonché il diritto al rimborso di spese.

(co. 6) Detto Organo Sociale non è parte, né risponde, delle obbligazioni assunte dall'Associazione verso terzi o Associati.

(co. 7) La carica può anche essere denominata "Ethics Committee".

## Art. 25) Comitati per Disciplina sportiva

(co. 1) All'interno dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà attivare almeno un Comitato per Sport e relative Discipline Sportive, ovvero più d'uno in base alle esigenze di eventuali sedi/ sezioni distaccate. Ciascun Comitato insediato assumerà una denominazione che faccia riferimento allo sport / disciplina alla cui promozione è dedicato (es.: Comitato per la Vela).

(co. 2) La definizione, la composizione e l'organizzazione dei Comitati per Disciplina sportiva vengono fissate nella deliberazione del Consiglio Direttivo che li istituisce; fermo restando che:

- a) ciascun Comitato per Disciplina sportiva è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 Componenti;
- b) i Componenti possono essere scelti anche tra non Associati, purché Tesserati;
- c) almeno un terzo dei componenti (arrotondato all'unità superiore), deve essere scelto tra una rosa di nomi proposti dai Tesserati, con evidenza delle preferenze ottenute da ciascun candidato;
- d) durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

(co. 3) L'atto di nomina dovrà esplicitare la funzione consultiva affidata, fissando obiettivi, ulteriori poteri, diversa durata, limiti, eventuali compensi minimi e massimi ove agli stessi i nominati non abbiano preliminarmente rinunciato, nonché il diritto al rimborso spese.

(co. 4) Ove non deciso dal Consiglio Direttivo, a prima riunione, a maggioranza ed a scrutinio segreto, i Componenti:

- a) eleggono il Presidente del Comitato;
- b) designano il Segretario del Comitato.

(co. 5) Detto Organo Sociale non è parte, né risponde, delle obbligazioni assunte dall'Associazione verso terzi o Associati.

## Art. 26) Comitati di Progetto

(co. 1) All'interno dell'Associazione potranno essere attivati - sia dall'Organo Amministrativo che dall'Assemblea degli Associati - dei Comitati di Progetto (che potranno assumere anche la forma / denominazione di Gruppi di lavoro, Osservatori, Forum, Tavoli Tecnici), a cui si potrà demandare, a titolo esemplificativo, la valutazione preliminare / in

corso d'opera / conclusiva, di progetti avviati o da avviare al fine del raggiungimento delle finalità sociali.

(co. 2) La definizione, la composizione e l'organizzazione dei Comitati di Progetto vengono fissate in apposito Regolamento Interno, ovvero nella deliberazione dell'Organo Sociale che li istituisce; i componenti possono essere scelti anche tra non Associati.

(co. 3) L'atto di nomina dovrà fissare poteri, durata, limiti, eventuali compensi minimi e massimi ove agli stessi i nominati non abbiano preliminarmente rinunciato, nonché il diritto al rimborso delle spese.

(co. 4) Detto Organo Sociale non è parte, né risponde, delle obbligazioni assunte dall'Associazione verso terzi o Associati.

## Art. 27) Collegio dei Probiviri

(co. 1) Il Collegio dei Probiviri è un Organo Sociale dell'Associazione cui, ove costituito, viene demandata la risoluzione delle controversie in ordine alla applicazione ed interpretazione del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle altre decisioni dell'Assemblea degli Associati, ivi comprese quelle insorte in ordine alla esecuzione delle obbligazioni dell'Associazione ovvero assunte nell'interesse di taluni Associati.

(co. 2) Al Collegio dei Probiviri compete dunque la trattazione esclusiva delle controversie di cui sopra:

- a) tra l'Associazione e gli Associati;
- b) tra gli Associati per vicende legate alla vita associativa.

(co. 3) Al Collegio dei Probiviri può altresì essere demandata la risoluzione delle controversie tra l'Associazione (e/o gli Associati) e terzi non Associati, ove regolato in via negoziale tra le Parti.

(co. 4) E' esclusa dalla competenza del Collegio dei Probiviri ogni controversia per cui l'ordinamento non preveda il ricorso a clausole compromissorie, nonché il ricorso all'Assemblea degli Associati avverso la deliberazione del Consiglio Direttivo di esclusione dell'Associato.

(co. 5) Il Collegio dei Probiviri è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 Componenti, oltre a 2 eventuali supplenti, eletti dall'Assemblea degli Associati. Durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

(co. 6) Ove non deciso dall'Assemblea degli Associati, a prima riunione del Collegio, a maggioranza ed a scrutinio segreto, i Componenti:

- a) eleggono il Presidente del Collegio;
- b) designano il Segretario del Collegio.

(co. 7) I compiti del Presidente del Collegio dei Probiviri sono:

- a) presiedere il Collegio dei Probiviri;
- b) delegare un componente effettivo in sua assenza;
- c) convocare le riunioni ordinarie e straordinarie;
- d) tenere i rapporti con le Istituzioni;
- e) cooptare i Componenti supplenti ove i Componenti ordinari dovessero astenersi per eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse, ovvero non si trovassero nelle condizioni temporanee di assolvere all'incarico;
- f) determinare i tempi minimi e massimi dei procedimenti riconoscendo l'eventuale carattere d'urgenza, nel rispetto dei Regolamenti Interni ove adottati.

(co. 8) I compiti del Segretario del Collegio dei Probiviri sono:

- a) tenere aggiornato il Registro dei reclami e controversie;
- b) redigere i verbali delle riunioni di Comitato e trascriverli sull'apposito registro;
- c) tenere copia, anche con supporto informatico, di tutte le comunicazioni intercorse tra i Probiviri per la soluzione dei casi.

(co. 9) I Componenti del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire ruoli in altri Organi Sociali dell'Associazione.

(co. 10) L'atto di nomina dovrà fissare poteri, durata, limiti, eventuali compensi minimi e massimi ove agli stessi i nominati non abbiano preliminarmente rinunciato, nonché il diritto al rimborso delle spese.

(co. 11) I compensi minimi e massimi terranno conto dei compensi dovuti agli Organismi di Mediazione.

(co. 12) Detto Organo Sociale non è parte, né risponde, delle obbligazioni assunte dall'Associazione verso terzi o Associati.

(co. 13) La carica può anche essere denominata "Board of Arbitrators".

## Titolo V. Patrimonio e bilancio

### Art. 28) Patrimonio dell'Associazione

#### A) Composizione

(co. 1) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è unico ed indivisibile, ed è adeguatamente inventariato. Esso è costituito:

- a) dal patrimonio immobiliare e mobiliare (compresi crediti ed ogni strumento finanziario) di proprietà dell'Associazione per acquisto diretto o indiretto;
- b) dai fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

(co. 2) Le risorse economiche che l'Associazione può utilizzare per il raggiungimento delle proprie finalità sono costituite da:

- a) contributi annuali e straordinari degli Associati;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi (in denaro, crediti fiscali o altre utilità) dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli Enti o Istituzioni pubbliche, ottenuti su richiesta o per Legge, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione e dai suoi frutti;
- e) erogazioni liberali in denaro e natura, donazioni in qualsivoglia forma e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) entrate derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità, anche secondo i dettami dell'art. 12 del D.Lgs 36/2021;
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati, ai Tesserati ed ai terzi nell'ambito delle attività istituzionali ex art. 5 D.Lgs. 117/2017;
- i) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati, ai Tesserati ed ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali eventi, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- k) proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore;
- l) raccolte di contributi, con e senza corrispettivo, anche con il ricorso alla sollecitazione al pubblico nei modi di legge, nonché con il ricorso a pratiche e sistemi di crowdfunding;
- m) altre entrate di qualsivoglia genere purché compatibili con le finalità dell'associazionismo sociale.

(co. 3) Le somme versate, le quote annuali di adesione all'Associazione, le quote straordinarie ed i versamenti al Fondo di Dotazione rappresentano unicamente un versamento (periodico ovvero programmabile) vincolante a sostegno economico del sodalizio associativo. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono, per come già definito dal presente Statuto, in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

(co. 4) Ciascun Associato che sia in regola con il versamento delle quote associative ordinarie e straordinarie nonché con il Fondo di Dotazione, ha diritto a contribuire allo sviluppo dell'Associazione con erogazioni liberali in denaro ovvero in natura ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 117/2017; in tali casi, il Consiglio Direttivo attesterà che le erogazioni liberali non costituiscono quota associativa né sono ad essa assimilabili, tantomeno sono strumento per ripianare pregresse situazioni debitorie.

(co. 5) Nel caso in cui l'Associazione contragga mutui presso soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, si applica l'art. 3, co. 2, ultimo periodo, e co. 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

## B) Funzione

(co. 6) Il patrimonio è dinamicamente destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2, e può essere oggetto di tutte le obbligazioni previste dalla legge al fine di consentire l'attuazione dei progetti e delle attività coerenti con le finalità sociali, nonché di preservarlo nelle more dell'attuazione.

(co. 7) In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta (secondo le prescrizioni del D.Lgs. 117/2017) di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di Associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli Organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

## C) Fondo di Dotazione

(co. 8) Al fine di garantire al meglio i terzi e gli Associati, pur essendo non obbligatorio poiché trattasi di associazione non dotata di personalità giuridica e quindi non strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica, si decide di costituire un patrimonio minimo, altrimenti detto Fondo di dotazione.

(co. 9) Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica. L'ammontare è determinato dall'Assemblea degli Associati, con quote di pari valore a carico degli Associati.

(co. 10) Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione.

## Art. 29) Bilancio e rendiconti

(co. 1) L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

(co. 2) Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato, ove previsto, da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore, se nominati.

(co. 3) Il bilancio di esercizio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo, nonché presso ogni altro registro o albo di legge.

(co. 4) Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge, ovvero gli altri atti gestionali dalla Legge richiesti.

(co. 5) Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, ai componenti degli altri Organi sociali, nonché agli Associati.

(co. 6) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

## Art. 30) Libri Sociali

(co. 1) L'Associazione, con decisione del Consiglio Direttivo, può tenere i libri sociali, sia quelli obbligatori che quelli facoltativi, in formato digitale e dematerializzato, al fine di consentire un migliore e più trasparente accesso agli Associati ed all'Organo di Controllo.

(co. 2) Il Consiglio Direttivo tiene altresì un elenco di tutti i Libri e registri dell'Associazione, indicando per ciascuno chi sia autorizzato alla compilazione ed alla tenuta. Di tale elenco, si dà contezza nella sezione del proprio sito internet "ETS Trasparente".

(co. 3) Tale onere organizzativo può anche essere assolto con l'ausilio degli Associati, ai sensi dell'art. 9 co. 11) del presente Statuto.

## Titolo VI. Disposizioni transitorie e finali

### Art. 31) Lingue degli atti dell'Associazione

(co. 1) Gli atti sono formati nella lingua del Paese UE dove l'Associazione ha fissato la sede legale, e cioè in Italiano, ed in tale lingua saranno depositati presso i competenti registri di Legge.

(co. 2) A richiesta degli Associati interessati di altra nazionalità / residenza, possono essere tradotti nelle lingue dei rispettivi Ordinamenti, ovvero depositati in altre lingue in caso di apertura di sedi estere o di rapporti con autorità estere.

(co. 3) Ove gli Associati, i Tesserati e gli altri Soggetti che partecipano a vario titolo alla vita associativa risiedessero, ovvero operassero, in 4 o più giurisdizioni diverse, i documenti dell'Associazione saranno, di regola ed a richiesta degli interessati, redatti in Italiano ed in Inglese.

### Art. 32) Clausola compromissoria generale

(co. 1) Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli Associati, i Tesserati, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, tra gli Organi dell'Associazione, o tra i Componenti degli Organi dell'Associazione, sono devolute con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di un collegio arbitrale costituito secondo l'ordinamento dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione aderisce o della federazione cui dovesse aderire, che regoleranno la controversia secondo la procedura arbitrale prevista da tali ordinamenti.

(co. 2) In tutti i casi in cui non fosse possibile comporre il collegio arbitrale secondo le regole dell'ente di promozione sportiva o questo non prevedesse arbitrati applicabili alle associazioni aderenti, si dovrà comporre un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente, il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai primi due e in difetto, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'associazione. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra a mezzo PEC o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data dell'evento originante la controversia o dalla data in cui la parte ricorrente ne abbia avuto conoscenza, provvedendo alla designazione del proprio arbitro.

(co. 3) L'arbitrato avrà luogo nel comune ove ha sede l'associazione e gli arbitri decideranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. La decisione sarà vincolante ed obbligatoria per le parti.

(co. 4) Ogniqualevolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopradescritta, la procedura arbitrale prevista dall'ente di promozione sportiva di appartenenza o della federazione cui l'associazione dovesse aderire.

(co. 5) Il presente articolo trova applicazione ove non sia stato nominato il Collegio dei Probiviri, al quale sono devolute le controversie ad eccezione di quelle in materia sportiva.

### Art. 33) Impegno per la legalità e contro la criminalità organizzata

(co. 1) L'Associazione si impegna a promuovere e a diffondere i principi della legalità, della trasparenza e della correttezza nei rapporti interni ed esterni, contrastando concretamente e pubblicamente ogni forma di illegalità e di criminalità organizzata.

(co. 2) L'Associazione si impegna pertanto a denunciare tempestivamente alla Magistratura o agli Organi di Polizia, ed in ogni caso alle Amministrazioni pubbliche proprie controparti, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata, anche ove i fatti non siano qualificabili come oggetto di denuncia obbligatoria.

(co. 3) L'Associazione si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti del legale rappresentante, dei componenti il Consiglio Direttivo, degli Associati o dei loro familiari o di eventuali soggetti legati all'Associazione da rapporti professionali (richiesta di tangenti; pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese; danneggiamenti; furti di beni personali o in cantiere, ecc.).

(co. 4) L'Associazione si impegna a non ricorrere ad affidamenti di lavori, beni e servizi connessi alle attività associative, a beneficio di ditte colpite da interdittiva antimafia e con persone colpite da misure di prevenzione o condannate per il delitto previsto dall'art. 416 bis c.p..

(co. 5) L'Associazione si impegna a fornire ai propri Associati, Volontari, Tesserati e collaboratori a qualsivoglia titolo, una formazione adeguata sui temi della legalità e del contrasto alla criminalità organizzata, al fine di sensibilizzarli e dotarli degli strumenti necessari per riconoscere e contrastare le condotte illecite.

(co. 6) L'Associazione si impegna a collaborare con le istituzioni e le altre associazioni che operano nel settore della legalità, al fine di creare una rete di contrasto alla criminalità organizzata e promuovere iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

### Art. 34) Estinzione, Scioglimento e Devoluzione

(co. 1) L'Associazione si estingue nei casi previsti dalla Legge.

(co. 2) Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea degli Associati ove emergesse l'impossibilità a raggiungere gli scopi sociali con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati.

(co. 3) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Associati, determinandone gli eventuali compensi.

(co. 4) Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri Enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, ove obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, co. 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### Art. 35) Norme di rinvio

(co. 1) In sede di Atto costitutivo, gli Associati classificano inizialmente le proprie attività istituzionali secondo i codici ATECO ai fini della registrazione presso l'AdE, anche ai sensi del D.Lgs. 460/1997 s.m.i; ulteriori modifiche di tale classificazione rientrano nell'ordinaria amministrazione e saranno decise del Consiglio Direttivo.

(co.2) Le modifiche al D.Lgs. 117/2017, al D.Lgs. 36/2021 ed al al D.Lgs. 39/2021 si intendono prevalenti sulle disposizioni statutarie, ed immediatamente applicabili senza previa modifica statutaria.

=== Fine Statuto ===

### Sottoscrizione dello STATUTO

Lo statuto viene approvato, nella 1a versione vigente, in data **6 DICEMBRE 2024** in SIRACUSA (SR) in sede di assemblea costitutiva, ed allegato, onde formarne parte integrante, all'ATTO COSTITUTIVO sub lett. A.

Il Presidente dell'Assemblea

Carlo Calafiore

06.12.2024 19:01:04

GMT+02:00

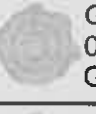
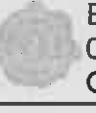
Il Segretario dell'Assemblea

GIUSEPPE PATTI

06.12.2024 19:56:25

GMT+02:00

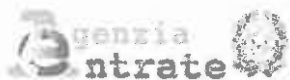
Gli ASSOCIATI FONDATORI intervenuti all'assise:

| Associato                                                    | Tipo sottoscrizione      | Sottoscrizione                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CALAFIORE CARLO                                              | Firma digitale grafica - |  Carlo Calafiore<br>06.12.2024 19:01:04<br>GMT+02:00     |
| CALAFIORE NATALE                                             | Firma digitale grafica - |  NATALE CALAFIORE<br>06.12.2024 19:02:18<br>GMT+02:00   |
| CALAFIORE GIUSEPPE                                           | Firma digitale grafica - | Firmato digitalmente da: GIUSEPPE CALAFIORE<br>Luogo: Siracusa<br>Data: 06/12/2024 18:08:03                                                |
| GALLO LUCIA                                                  | Firma digitale grafica - |  LUCIA GALLO<br>06.12.2024 19:04:25<br>GMT+02:00       |
| SCALORA FRANCESCA                                            | Firma digitale grafica - |  FRANCESCA SCALORA<br>06.12.2024 19:06:03<br>GMT+02:00 |
| PATTI GIUSEPPE                                               | Firma digitale grafica - |  GIUSEPPE PATTI<br>06.12.2024 19:56:25<br>GMT+02:00    |
| ANTONIO BORDONE                                              | Firma digitale grafica - |  Bordone Antonio<br>06.12.2024 20:05:56<br>GMT+02:00   |
| ASSOCIAZIONE WELL DONE ETS, rappresentata da DE LUCA GERMANA | Firma digitale grafica - |  GERMANA DE LUCA<br>06.12.2024 20:54:07<br>GMT+02:00   |

=== Fine documento allegato ===





**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE**

CODICE FISCALE

93115830890

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE MEDIUM RARE

TIPO ATTIVITÀ

949950 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI PER LA FILANTROPIA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA PO 16

C.A.P.

96100

COMUNE

SIRACUSA

PROV.

SR

**DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE**

CODICE FISCALE

CLFCRL79H04I754L

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

CALAFIORE CARLO

DATA 20/12/2024

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE  
UT SIRACUSA